${\sf IX\, LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\, DI\, LEGGE\, E\, DI\, ATTO\, AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE; ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE; SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 luglio 2010)

Relatore di maggioranza: Rosalba Ortenzi Relatore di minoranza: Francesco Massi

sulla proposta di legge n. 26

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 21 luglio 2010

PROROGA DEGLI ORGANI DI ENTI E AZIENDE OPERANTI IN MATERIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN ASSOCIAZIONI CULTURALI REGIONALI

RELAZIONE ORALE

VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Testo proposto

Art. 1

(Oggetto)

- 1. La presente legge detta disposizioni transitorie concernenti:
- a) gli organi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche - ESAM. Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare - CEPA);
- b) gli organi dell'Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
- c) gli organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- d) altre nomine di competenza della Regione di imminente scadenza.

Art. 2

(Proroga degli organi e dei rappresentanti regionali)

- 1. Gli organi dell'ASSAM, dell'ERF e degli ERSU, in carica alla data di entrata vigore della presente legge, sono prorogati fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di riordino o soppressione e comunque non oltre tre mesi.
- **2.** Sono altresì prorogati per non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i rappresentanti della Regione in carica nei seguenti enti:
- a) Associazione Mediateca delle Marche, di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);
- b) Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), con sede in Ancona.

Testo modificato dalla Commissione

Art.1 (Oggetto)

Identico

Art. 2

(Proroga degli organi e dei rappresentanti regionali)

- 1. Gli organi dell'ASSAM, dell'ERF e degli ERSU, in carica alla data di entrata vigore della presente legge, sono prorogati fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di riordino o soppressione e comunque non oltre <u>tre mesi</u> il 30 novembre 2010.
- 2. Sono altresì prorogati per non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 ottobre 2010 i rappresentanti della Regione in carica nei seguenti enti:
- a) identica
- b) identica

2 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1, non soppressi dalle leggi previste nel medesimo comma 1, sono presentate con le modalità di cui all'articolo 5 della I.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione), fino al 30 ottobre 2010, fatta salva la diversa disciplina contenuta nelle leggi di riordino degli enti medesimi.

VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

settembre 2010.

presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della I.r. 34/1996, nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.

2 ter. Le candidature per gli enti indicati al comma 2 sono presentate con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 34/1996 fino al 30

2 quater. Sono fatte salve le candidature

Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identica